



COMUNE DI LUGO
Area Sviluppo Economico
Servizio Commercio e Attività Produttive

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

(art. 80 R.D. 18/06/1931 n° 773, art. 141 e segg. R.D. 06/05/1940
n° 635, così come sostituiti dal D.P.R. 28/05/2001 n° 311)

INDICE

	PAG	
Art. 1	Oggetto	3
Art. 2	Definizioni	3
Art. 3	Campo di applicazione	4
Art. 4	Competenze	5
Art. 5	Composizione e nomina	6
Art. 6	Luogo delle riunioni	7
Art. 7	Convocazione	7
Art. 8	Riunione	7
Art. 9	Parere e votazione	8
Art. 10	Verbale di riunione	8
Art. 11	Controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del Tulp	9
Art. 12	Modalità e contenuto della domanda	9
Art. 13	Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente	10
Art. 14	Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone	10
Art. 15	Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva superiore a 200 persone	11
Art. 16	Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo	11
Art. 17	Documentazione tecnica	12
Art. 18	Compensi e spese di verifica e sopralluogo	12
Art. 19	Ufficio competente	12
Art. 20	Entrata in vigore	12

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931, n. 773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311 e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773.

Art. 2

Definizioni

1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente regolamento:

- a) per *luogo pubblico* si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze, parchi pubblici, ecc.);
- b) per *luogo aperto al pubblico* si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per *luogo esposto al pubblico* si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per *spettacoli* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per *trattenimenti* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- f) per *manifestazioni temporanee* si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per *allestimenti temporanei* si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per *locali* si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per *spettacoli viaggianti* si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- j) per *parchi di divertimento* si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) per *parchi di divertimento permanenti* si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.
- l) per *denuncia di inizio attività* si intende la comunicazione da effettuarsi all'Amministrazione comunale nei modi e nelle forme previste dall'art. 19 della L. 241/90 prima dell'ultima modifica apportata con la Legge n. 80/2005.

Art. 3

Campo di applicazione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) esercita la propria attività riguardo a :

- a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
- b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
- c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);

- d) cinema – teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
- e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
- f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
- g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
- h) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
- i) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
- j) luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
- k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
- m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);
- n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone);
- o) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone).

2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS):

- a) luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (*recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc*) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, ecc.), organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (Parere Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. P529/4109 del 02.07.2003);
- b) singole giostrine dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park;
- c) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- d) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- e) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per dj senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) allestimenti temporanei (stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- g) manifestazioni fieristiche di cui alla Legge della Regione Emilia Romagna n. 12/2000;
- h) sagre e fiere di cui al D. Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- i) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- j) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

3. Per i casi di cui alla lettera a) e b), congiuntamente alla denuncia di inizio attività sostitutiva della licenza di cui all'art. 68 o 69 del R.D. n. 773/1931 e per il caso di cui alla lettera f), congiuntamente alla denuncia di inizio attività per somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'art. 10 della L. R. n. 14/2003, devono

essere presentate al Comune, prima dell'inizio della manifestazione o dell'attività: dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato, dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi nonché certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato. Il denunciante, in sede di denuncia, può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni di cui sopra in sede di controllo della commissione o di altro organismo a ciò preposto.

Art. 4 Competenze

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è competente ai sensi dell'art. 80 del R.D. n. 773/1931, per verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita dall'art. 142 del R.D. n. 635/1940 alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

2. In particolare la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7.2.1992, n. 150 e Legge 13.12.1998, n. 426);
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- f) ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal Presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940;
- g) stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art.3 del presente regolamento, l'entità del servizio di vigilanza dei vigili del fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22.02.1996.

3. Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. di competenza comunale in base all'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.

4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141, comma 2°, del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, firmata per presa visione anche dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

Art. 5 Composizione e nomina

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

- b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'Azienda USL o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica.

2. La commissione può essere integrata con un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche o alle caratteristiche del locale o impianto da verificare, con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione peraltro alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996 e con il Sovrintendente alle Belle Arti in caso di edificio con vincolo ecc..

3. A richiesta possono far inoltre parte della commissione:

- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

4. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal suo supplente. Il supplente può partecipare a tutte le sedute, ma ha diritto di voto solo quando ricopre la carica di Presidente.

6. La Commissione è nominata dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 141 bis del R.D. 635/1940, rimane in carica per tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina del nuovo organo collegiale.

Art. 6 Luogo delle riunioni

1. La Commissione si riunisce di norma presso la sala riunioni della sede comunale o nei luoghi di volta in volta indicati nella lettera di convocazione.

Art. 7 Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti almeno 15 giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto.

2. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio della licenza vengono generalmente effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.

3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, può essere inviato anche a mezzo fax o per via telematica.

4. L'avviso è inviato, salva diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.

5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

6. Il richiedente il provvedimento finale, è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega che deve essere acquisita agli atti della Commissione, nonché presentare memorie e/o documenti.

7. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la medesima.

8. Nel caso non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 30 giorni prima di tale data.

9. In via generale l'esame delle pratiche sarà effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.

10. Con la spedizione dell'ordine del giorno, l'intera documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile, presso l'ufficio del segretario, da parte di tutti i membri della Commissione.

Art. 8 Riunione

1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti.

Tuttavia, l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, se nominati, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati non inficia la validità della riunione.

2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedure Civile.

3. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato parere.

4. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

5. La Commissione effettua i sopralluoghi, tenendo conto anche delle esigenze relative alle manifestazioni occasionali.

Art. 9 Parere e votazione

1. Il parere della Commissione relativo alle istanze esaminate in sede di riunione e/o di sopralluogo deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, salve le ipotesi di cui ai commi seguenti, ed essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia dell'ufficio di segreteria.

2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione comunale si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda in sede di seduta a far pervenire il proprio parere al Presidente.

3. In caso di assoluto impedimento a prendere parte alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione comunale (CCVLPS) da parte del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di un suo delegato, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco delega un professionista iscritto negli elenchi di cui alla Legge n. 818/1984. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento a carattere temporaneo in cui per cause di forza maggiore non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco per le determinazioni del caso.

4. La Commissione esprime parere articolato in relazione ai singoli argomenti trattati.

Art. 10 **Verbale di riunione**

1. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione contenente una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.

2. Nel verbale sono anche riportati:

- i nomi dei componenti presenti;
- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la Commissione.

3. Il verbale è sottoscritto dal segretario, dal Presidente o dal vicepresidente, e da tutti i componenti presenti.

4. Le relative decisioni sono comunicate all'interessato per iscritto (anche via fax o per posta elettronica).

5. Copia del verbale è tempestivamente consegnata all'Ufficio comunale preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

Art. 11 **Controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del Tulp.**

1. Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141/1° comma, lettera e) del Tulp.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del T.U.L.P.S., tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato); in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.

3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.

4. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la C.C.V.L.P.S. per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.

5. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Art. 12

Modalità e contenuto della domanda

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al Presidente della CCVLPS e presentata al Comune – Servizio Commercio e Attività Produttive:

a) nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo permanente nell'ambito delle procedure relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o Sportello Unico per l'Edilizia (SUE);

b) nel caso di manifestazione avente carattere temporaneo almeno 30 giorni prima dello svolgimento.

2. Le istanze di cui ai punti a) e b) devono essere presentate corredate della relativa documentazione in n. 2 copie a firma di tecnico abilitato. Dovrà essere prodotta anche copia del parere del Comando Vigili del Fuoco (o indicazione degli estremi di riferimento) qualora l'attività rientri tra quelle soggette al D.M. 16.02.1982, o si svolga in locali o aree per le quali è stato rilasciato un certificato prevenzione incendi.

3. La Commissione comunale è tenuta ad esprimere il parere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda correttamente inoltrata con la documentazione prevista, salvo i casi di interruzione del termine del procedimento di rilascio della licenza da comunicare al richiedente per carenze documentali riscontrate dalla CCVLPS o per approfondimenti che impediscono l'espressione del parere. Per esigenze di celerità, in caso di gravi carenze documentali riscontrate, il procedimento può essere immediatamente interrotto dall'Ufficio competente. In caso di mancata ottemperanza entro il termine concesso per l'integrazione, la domanda è dichiarata irricevibile.

Art. 13

Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, salvo che la Commissione comunale non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Provinciale di cui all'art. 142 o quella Comunale di cui all'art. 141 bis abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (da intendersi che l'agibilità rilasciata è valida per ulteriori due edizioni della stessa manifestazione che si svolge a cadenza annuale); quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa congiuntamente, dal committente e dal tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Il soggetto che richiede il rilascio della licenza deve far pervenire al Comune, prima dell'inizio della manifestazione, dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato, dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi della Legge 46/90 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi nonché certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato.

3. Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità, fatta sempre salva la possibilità per la Commissione di imporre nuove prescrizioni o condizioni in sede di esame progetto dell'istanza o di avvalersi delle facoltà di controllo che le competono.

Art. 14

Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle

disposizioni sanitarie vigenti. Resta inteso che per le attività temporanee e permanenti con capienza superiore a 100 persone permane il rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.

2. La relazione da allegare alla domanda/denuncia deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea e nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo permanente, la relazione deve essere presentata nell'ambito delle procedure relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive e/o allo Sportello Unico per l'Edilizia, deve essere redatta in originale e deve precisare che lo stesso tecnico ha constatato il rispetto della normativa vigente (D.M. 19.08.1996 e succ. mod.); successivamente deve essere presentata al Comune, prima dell'inizio dell'attività, dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46/90, rilasciata dall'impresa che ha eseguito l'intervento e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti. Il professionista al momento della presentazione di denuncia/domanda può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni relative al corretto montaggio, le dichiarazioni di conformità ai sensi della Legge 46/1990 e il collaudo degli impianti in sede di controllo. Il tecnico ed il committente devono inoltre dichiarare di detenere presso il proprio studio/sede legale eventuali progetti, collaudi, certificazioni, ecc. che si sia reso necessario redigere da parte di Enti, laboratori, professionisti autorizzati, indicando anche quali accorgimenti lo stesso tecnico abbia predisposto (in particolare modo per gli allestimenti temporanei) nel caso dell'insorgere di fenomeni atmosferici potenzialmente pericolosi e quant'altro necessario al fine del rispetto delle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

3. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi, l'esame progetto resta comunque demandato alla competenza della Commissione.

4. Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art.15

Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva superiore a 200 persone

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, dovrà essere presentata la domanda con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.

2. In caso di cambio di gestione ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici. Resta comunque obbligatoria la verifica della Commissione Comunale (C.C.V.L.P.S.) da effettuarsi entro il termine di 30 giorni.

Art. 16

Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo

1. Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2002/45 del 21/1/2002, gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono presentare domanda 30 giorni prima degli eventi al Comune con allegata relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Se vengono rispettati i limiti previsti l'attività può essere subordinata a denuncia di inizio attività.

2. Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali e documentali rispettare le prescrizioni di cui alla tabella della delibera della Giunta Regionale n. 45/2002, può essere richiesta autorizzazione in deroga che verrà rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.

3. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale, di esentare l'organizzatore dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure se trattasi di manifestazioni di non rilevante importanza (musica di sottofondo, esecuzioni musicali, ecc.) senza apprestamenti per lo stazionamento del pubblico, organizzate di norma da organizzazioni pubbliche o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ad es.: Circostrizioni, Comitati Cittadini, Pro-Loco, Enti Benefici, Parrocchie in aree pubbliche e/o private).

Art. 17

Documentazione tecnica

1. La C.C.V.L.P.S. provvederà a predisporre apposito elaborato inerente la documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141 comma 1 lettera a) R.D. 6/5/1940 n. 635, nonché la documentazione ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo.

Art. 18

Compensi e spese di verifica e sopralluogo

1. La Giunta Comunale può stabilire compensi a favore dei componenti della Commissione. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente e le modalità e i termini per il pagamento delle stesse sono fissate dalla Giunta Comunale.

2. Le spese per le verifiche e i sopralluoghi non sono dovute per quelle manifestazioni e/o spettacoli temporanei che sono organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale.

3. Il mancato versamento delle descritte spese, comporta la non effettuazione delle verifiche.

Art. 19

Ufficio competente

1. La struttura comunale competente per materia è il Servizio Commercio e Attività Produttive dell'Area Sviluppo Economico.

2. Il responsabile del procedimento per il rilascio delle licenze ai sensi del Tulpis e/o per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora ravvisi la necessità di esperire controlli, esclusivamente per finalità di sicurezza dei cittadini, sulle strutture e sugli impianti delle iniziative e manifestazioni non assoggettate alla verifica della commissione comunale in oggetto, può richiedere al Presidente della commissione comunale di vigilanza di effettuare controlli e/o sopralluoghi anche a mezzo di singoli membri del consesso competenti per i vari aspetti. Le risultanze delle verifiche concorrono a costituire gli elementi istruttori necessari ai fini delle decisioni sui singoli procedimenti.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.